



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1150001 “VALLE DEL TICINO” MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)



Parco naturale del Ticino



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Principi generali, ambito di applicazione e valenza*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 *Disposizioni generali*

Art. 3 *Divieti*

Art. 4 *Obblighi*

Art. 5 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 6 *Monitoraggio e piani d'azione*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7 *Ambito di applicazione*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *Disposizioni generali*

Art. 9 *Divieti*

Art. 10 *Obblighi*

Art. 11 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 12 *Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*

Art. 13 *Norme per i Quercu-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0)*

Art. 14 *Norme per le Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion glutinosae*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)(91E0**

Art. 15 *Norme per i Castagneti (9260)*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16 *Divieti*

Art. 17 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 18 *Norme per l'habitat 2330 Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni*

Art. 19 *Norme per l'habitat 4030 - Lande secche europee*

Art. 20 *Norme per l'habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)*

Art. 21 *Norme per l'habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme e paludi

Art. 22 *Divieti*

Art. 23 *Obblighi*

Art. 24 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 25 *Norme per l'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition*

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 26 *Divieti*

Art. 27 *Obblighi*

Art. 28 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 29 *Norme per gli habitat 3240 e 3270 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p e Bidention p.p.*

Art. 30 *Norme per l'habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche- Batrachion*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 31 *Divieti*

Art. 32 *Obblighi*

Art. 33 *Attività da promuovere e buone pratiche*

Art. 34 *Norme per l'habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 35 *Ambienti con presenza di Lindernia procumbens*

CAPO II - Specie animali

Invertebrati

Art. 36 *Ambienti con presenza di Vertigo moulinsiana*

Art. 37 *Ambienti con presenza di Austropotamobius pallipes*

Art. 38 *Ambienti con presenza di Lucanus cervus*

Art. 39 *Ambienti con presenza di Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia in ambiente risicolo e non*

Art. 40 *Ambienti con presenza di Oxygastra curtisii*

Art. 41 *Ambienti con presenza di Lycaena dispar*

Art. 42 *Ambienti con presenza di Maculinea arion*

Art. 43 *Ambienti con presenza di Zerynthia polyxena*

Pesci

Art. 44 *Ambienti con presenza di Lethenteron zanandreae e Cottus gobio*

Art. 45 *Ambienti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Chondrostoma soetta, Telestes muticellus, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Cottus gobio*

Anfibi

Art. 46 *Ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee: Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Bufo viridis*

Art. 47 *Ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia: Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Bufo viridis, Rana lessonae*

Art. 48 *Ambienti con presenza di Rana latastei*

Rettili

Art. 49 *Ambienti con presenza di Natrix tessellata*

Art. 50 *Ambienti con presenza di Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima*

Art. 51 *(articolo non esistente per mero errore materiale)*

Uccelli

Art. 52 *Ambienti con presenza di uccelli elencati nell'Allegato A Tabella 2*

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 53 *Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroatteri che si trovano in edifici o infrastrutture*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali, ambito di applicazione e valenza

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1150001 "Valle del Ticino" (di seguito denominato Sito) che costituiscono attualmente la Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli

interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

6. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
7. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
8. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali successive modifiche.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

Disposizioni generali

1. Nel Sito sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 6, nell'ambito dei territori della Rete Natura 2000 piemontese, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo V del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva), fatto salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 1 lettera p), a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;

- 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
- 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera x);
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 50.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), f) e g) deve essere data preventiva comunicazione al Soggetto Gestore del Sito, il quale può formulare osservazioni vincolanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale l'intervento può procedere.

Art. 3

Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6210, 6210*, 6430, 6510,
(le cui descrizioni sono consultabili al sito:
<http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>),
se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture

- appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione d'uso o qualità di coltura, fatto salvo, previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, gli interventi finalizzati alla creazione, mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti di interesse comunitario, gli interventi finalizzati alla conservazione di specie di interesse conservazionistico e gli interventi di pubblica utilità non altrimenti dislocabili;
 - e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
 - f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - g) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - h) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperenti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati sul fiume dal 1° ottobre al 31 luglio;
 - l) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e

- modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di incidenza;
- m) è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*), sono fatti inoltre salvi ridotti interventi nelle aree di pertinenza degli edifici in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica per le quali vi siano riscontri scientifici che garantiscano la compatibilità con gli ambienti naturali del Sito;
- o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio; per quanto riguarda i ripopolamenti ittici a scopo alieutico si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del Soggetto Gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fino alla definizione del Piano di Gestione; in ogni caso sono sempre vietati:
- i ripopolamenti con trota fario (*Salmo [trutta] trutta*),
 - i ripopolamenti con specie alloctone invasive di cui all'Allegato B,
 - i ripopolamenti con specie incoerenti con gli areali di distribuzione naturali,
 - i ripopolamenti con trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), nei corsi d'acqua naturali o in comunicazione diretta o indiretta tramite altri corsi d'acqua con il Ticino;
- p) negli impianti di ittiocoltura, negli impianti di pesca sportiva, in specchi e corsi d'acqua privati, utilizzare specie alloctone invasive di cui all'Allegato B;
- q) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- r) esercitare l'attività venatoria, fatto salvo gli interventi finalizzati alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale del Sito, previsti da appositi piani ai sensi dell'Art. 33 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- s) svolgere attività di allenamento e addestramento cani, con o senza sparo, e gare cinofile; per attività di addestramento cani utilizzati nelle operazioni di soccorso è vincolante il parere del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, le attività non potranno essere esercitate nel periodo di riproduzione della fauna selvatica (1 aprile - 15 giugno);
- t) nell'attività autorizzata di controllo della popolazione di Cinghiali (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata, è consentita la girata;
- u) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- v) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- w) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- x) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal

- divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole aventi dimensioni fino a 10 chilowatt, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di incidenza;
- y) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.
 - z) utilizzo di munizionamento al piombo;
 - aa) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo;
 - bb) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
 - cc) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
 - dd) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto la riambientazione delle cave dismesse finalizzata alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - ee) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
 - ff) realizzare ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o simili in habitat di interesse conservazionistico, fatto salvo quanto previsto all'Art. 1 comma 6 o su specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - gg) costruire nuove recinzioni, fatto salvo quelle di pertinenze di cui all'Art. 2 comma 7 lettera c), fatto salvo inoltre quelle di pertinenza delle attività agricole e di allevamento, quelle di pertinenza delle strutture ricettive, quelle realizzate per esigenze di pubblica incolumità, allevamento al pascolo, didattiche e/o connesse alla gestione di habitat e specie del Sito, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - hh) realizzare colatoi da terreni agricoli sversanti nelle acque superficiali o in fossi e canali sversanti in acque superficiali;
 - ii) effettuare la navigazione turistica a motore nelle acque non fluviali, salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore; la navigazione turistica è consentita unicamente sull'asta principale del Ticino, sulla quale è sempre vietato effettuare sci d'acqua, wakeboarding e altre pratiche simili che creino onde artificiali, fatti salvi i motivi di soccorso-sicurezza pubblica-vigilanza e fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'Art. 4 comma 1 lettera c),
 - jj) effettuare la navigazione a remi nelle lanche e nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio), salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore;
 - kk) decollare, atterrare, sbarcare persone e sorvolare a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con mezzi a motore modelli a motore, deltaplani, parapendii o altri velivoli simili per finalità turistico-sportive, salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti

salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi; è fatto salvo inoltre il controllo delle infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, ecc.) previo assenso del soggetto gestore.

Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore anche tramite apposita regolamentazione;

- mm) nelle garzaie effettuare il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, il diserbo e le lavorazioni superficiali del terreno per il controllo della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio).

Art. 4

Obblighi

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, presenti come formazioni arboree naturali non costituenti bosco o alberi isolati;
- c) regolamentare la navigazione a motore sul fiume, sia pubblica sia privata, per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando tipologie di natanti, modalità di navigazione, periodi e tratti ammessi, nell'ambito di un apposito regolamento a cura del soggetto gestore;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e) negli habitat di interesse conservazionistico adottare tracciati alternativi per la costruzione di nuovi elettrodotti oltre i 15.000 Volt o per il rifacimento di quelli esistenti, salvo specifica deroga rilasciata dal Soggetto Gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; per le linee sino a 15.000 Volt adottare l'interramento seguendo le strade esistenti, salvo specifica deroga rilasciata dal Soggetto Gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- g) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- h) mettere in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, le linee elettriche già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione, secondo le modalità riportate al precedente punto f);
- i) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- j) richiedere l'assenso del soggetto gestore per rinnovi o nuovi impianti di pesca sportiva;
- k) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
- l) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- m) gli interventi selvicolturali possono essere effettuati dal 15 ottobre al 15 marzo, le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere concluse entro il 31 di

- marzo; nel caso delle garzaie la sospensione del periodo di taglio è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi; sono fatti salvi i casi in cui siano necessari interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità, la tutela di beni immobili ed il funzionamento di reti tecnologiche; sono fatti salvi inoltre gli interventi finalizzati al contenimento delle specie alloctone, previa autorizzazione del Soggetto Gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- n) per la realizzazione di punti luce e impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovranno essere rispettati gli indirizzi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "*Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche*" e s.m.i., dovranno comunque essere adottate le seguenti prescrizioni:
- 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso, utilizzando apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi
 - 2) le sorgenti luminose dovranno avere temperatura di colore ≤ 3.300 °K, lunghezza d'onda prevalente ≥ 500 nm e bassa emissione di UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) la realizzazione di opere idrauliche orientate alla difesa dall'erosione delle sponde o alla ricalibrazione degli alvei e le opere finalizzate alla prevenzione o gestione del dissesto idrogeologico devono essere finalizzate alla salvaguardia di precisi interessi pubblici, alla tutela dell'incolumità umana e alla conservazione del Sito, previo espletamento della procedura di valutazione di Incidenza. Per le opere si dovranno adottare di preferenza tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tecniche a basso impatto ambientale;
- p) per i corridoi tecnologici (linee elettriche, oleodotti, ecc.) nei quali è previsto il mantenimento di una fascia di rispetto priva di vegetazione arborea o comunque soggetta ad interventi periodici di sfalcio, il soggetto gestore del corridoio deve predisporre ed attuare un piano di intervento finalizzato alla formazione ed al mantenimento di habitat stabili (praterie, brughiere, ecc.) tipici del Sito; il piano di intervento deve essere concordato con il soggetto gestore e da questi approvato, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Per la formazione dei suddetti habitat il soggetto gestore può accordare deroghe rispetto alle tempistiche di intervento previste nelle presenti Misure.

Art. 5

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;

- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel Sito;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastoral Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) minimizzazione di impatto delle pratiche agro-zootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- k) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- l) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- m) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- n) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- o) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- p) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- q) individuare a cura del soggetto gestore la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- r) porre in essere, per il soggetto gestore del Sito, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- s) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo

- venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
 - u) per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino ambientale, utilizzare preferibilmente sementi di specie autoctone di origine locale, oppure ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito;
 - v) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
2. In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

Monitoraggio e piani d'azione

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
 - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore del Sito si occupa di raccogliere i dati secondo gli indirizzi di cui sopra e di trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono di norma sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

Disposizioni generali

1. Negli ambienti forestali del Sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 9

Divieti

1. Negli ambienti forestali del Sito è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a taglio successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche

- di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi di pascolo non permanente in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, previo assenso del soggetto gestore; fatto salvo inoltre ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.).

Art. 10

Obblighi

1. Negli ambienti forestali del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
 - b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadrati;
 - e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - f) i boschi di neof ormazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti
 - g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti del comma 1 lettera c) dell'articolo 27 delle presenti misure di conservazione sito specifiche;
 - h) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
 - i) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per i quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
 - j) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione;
 - k) nei boschi di qualsiasi categoria ove le specie invasive ciliegio tardivo (*Prunus*

serotina), quercia rossa (*Quercus rubra*), ailanto (*Ailanthus altissima*) e acero negundo (*Acer negundo*) sono presenti con una copertura arborea superiore al 50%, fatto salvo quanto indicato alla lettera i), possono essere effettuati interventi selvicolturali, a condizione che su almeno il 10% della superficie d'intervento siano realizzati degli impianti di rinfoltimento o ricostituzione boschiva con specie forestali autoctone, di cui deve essere garantita la riuscita operando tutte le necessarie cure colturali nei 5 anni successivi alla data di effettuazione degli impianti. Le modalità di realizzazione degli impianti e le necessarie cure colturali saranno definite dal soggetto gestore.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenete a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il venti per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione d'uso finalizzata al mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti d'interesse comunitario o per la valorizzazione di emergenze paesaggistiche ed architettoniche ove previsto dal Piano d'Area;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco,

- quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
 - g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperenti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o

- appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

Norme per i Quercu-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0)

Negli ambienti ascrivibili agli habitat 9160 e 91F0 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:
 - a) effettuare prelievi di singoli alberi non collegati alla gestione generale del popolamento e al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatti salvi i casi in cui essi possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
 - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;

- c) il governo a ceduo.
2. Obblighi:
- a) la conversione dei cedui semplici o matricinati in governo misto (ceduo composto) o in fustaia disetanea;
 - b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
 - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
 - d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadrati;
 - e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - f) in presenza di esemplari di rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione, anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
 - g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
 - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
 - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14

*Norme per le Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion glutinosae*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)(91E0**

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 91E0* si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:
- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassinetti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare

- l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
 - e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 delle presenti Misure di Conservazione sito specifiche;
 - f) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.

2. Obblighi:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1) per i cedui a regime la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 2000 metri quadrati ampliabile a 5000 metri quadrati nel caso di popolamenti con senescenza generalizzata;
 - 2) per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di riserve a gruppi e copertura residua di almeno il 50 per cento. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni;
 - 3) le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale per gruppi o con tagli di rigenerazione su piccole superfici tramite tagli a buche, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; le aree d'intervento devono avere superficie massima ammissibile di 1000 metri quadrati con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni
 - 4) per tutte le forme di governo, è obbligatorio il rilascio di un congruo numero, in relazione alla distribuzione diametrica del popolamento, di ontani neri appartenenti alle classi diametriche maggiori di 40 cm da concordarsi con il soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee,

- banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sotto scavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 15

Norme per i Castagneti (9260)

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 9260 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperenti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. Obblighi:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie è ammesso il taglio dei castagni deperenti finalizzato alla rigenerazione delle ceppaie, previa verifica di conformità effettuata dal soggetto gestore; in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi per la pubblica incolumità ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale impiegando specie autoctone idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- b) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- c) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16

Divieti

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto divieto di:
 - a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
 - b) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto gestore e del competente Settore regionale;
 - d) negli habitat 2330, 4030 e 6210 accendere fuochi e falò, compresi barbecue e grill; bruciare ramaglie ed altri residui vegetali, fatti salvi interventi per la conservazione degli habitat predisposti dal soggetto gestore.

Art. 17

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
 - e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
 - f) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 18*Norme per l'habitat 2330**Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni*

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 2330 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica superficiale, incluse le concimazioni;
 - b) irrigare, utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici, utilizzare pesticidi senza l'assenso del soggetto gestore;
 - c) il deposito, anche temporaneo, di tronchi e ramaglie;
 - d) il transito veicolare motorizzato e non motorizzato;
 - e) la raccolta di specie vegetali o parti di esse senza autorizzazione del soggetto gestore;
 - f) il pascolo, tranne interventi finalizzati alla gestione dell'habitat predisposti dal soggetto gestore;
2. È obbligatorio:
 - a) in caso di eccessivo calpestio umano, limitare l'accesso con provvedimento a cura del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) contrastare la dinamica evolutiva verso formazioni boscate, controllando la presenza di essenze vegetali forestali di transizione (arbusti ed alberi);
 - b) monitorare l'ingresso di specie alloctone o di specie autoctone estranee all'habitat, provvedendo alla loro rimozione.

Art. 19*Norme per l'habitat 4030 - Lande secche europee*

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 4030 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - b) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - c) irrigare, utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici, utilizzare pesticidi senza l'assenso del soggetto gestore;
 - d) il deposito permanente di tronchi e ramaglie;
 - e) modificare il regime della falda superficiale.
2. È obbligatorio:
 - a) impedire perdite o ulteriori frammentazioni delle aree di brughiera esistenti;
 - b) per tutte le forme di pascolamento ottenere l'autorizzazione del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, stabilendo carichi, gestione spaziale e temporale degli animali pascolanti. Il pascolo dovrà essere comunque finalizzato a favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) effettuare gli interventi di sfalcio in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - b) effettuare almeno uno sfalcio annuo, anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato;
 - c) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per

- contrastarne la diffusione;
- d) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- e) monitorare l'ingresso di specie alloctone o di specie autoctone estranee all'habitat, provvedendo alla loro rimozione;
- f) contrastare la dinamica evolutiva verso formazioni boscate, controllando la presenza di essenze vegetali forestali di transizione (arbusti ed alberi);
- g) effettuare interventi finalizzati a recuperare formazioni preforestali a prevalente copertura erbacea ed arbustiva, ampliando quelle già esistenti e cartografate, in cui ancora significativa risulta la presenza di specie di particolare interesse: *Calluna vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Luzula gr. Campestris*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Cytisus scoparius*, ecc. definenti l'habitat.

Art. 20

Norme per l'habitat 6210 - -Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 6210 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
 - b) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici, utilizzare pesticidi senza l'assenso del soggetto gestore.
 - c) effettuare più di un turno di pascolo o sfalcio annuali;
 - d) il deposito, anche temporaneo, di tronchi e ramaglie.
2. È obbligatorio:
 - a) in caso di pascolo adottare tecniche di pascolo ovino, limitato a non più di una giornata nello stesso luogo, senza pernottamento degli animali ed effettuato nel periodo ottobre-febbraio, previo assenso del soggetto gestore;
 - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
 - c) in caso di eccessivo calpestio umano, limitare l'accesso con provvedimento a cura del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - c) in caso di mancato pascolo effettuare uno sfalcio autunnale con asportazione del materiale;
 - d) contrastare la dinamica evolutiva verso formazioni boscate, controllando la presenza di essenze vegetali di transizione (arbusti ed alberi);
 - e) monitorare l'ingresso di specie alloctone o di specie autoctone estranee all'habitat, provvedendo alla loro rimozione;
 - f) contrastare la dinamica evolutiva verso formazioni boscate, controllando la presenza di essenze vegetali forestali di transizione (arbusti ed alberi);
 - g) predisporre interventi di recupero degli habitat 6210 degradati e formazione di nuovi habitat soprattutto nelle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Art. 21*Norme per l'habitat 6430**Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 6430 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato:
 - e) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
 - f) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici, utilizzare pesticidi senza l'assenso del soggetto gestore;
 - g) il deposito permanente di tronchi e ramaglie;
2. Le buone pratiche da incentivare sono:
 - a) monitorare l'ingresso di specie alloctone o di specie autoctone estranee all'habitat, provvedendo alla loro rimozione;
 - a) contrastare la dinamica evolutiva verso formazioni boscate chiuse, controllando la presenza di essenze vegetali forestali di transizione (arbusti ed alberi).

CAPO III – Ambienti delle acque ferme e paludi**Art. 22***Divieti*

1. Negli ambienti delle acque ferme e paludi del Sito è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
 - d) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - f) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 23*Obblighi*

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - b) rinnovi e nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi, civili ed assimilati.

Art. 24*Attività da promuovere e buone pratiche*

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sulle aree umide, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
 - k) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - m) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondità.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 25

Norme per l'habitat 3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 3150 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso degli specchi d'acqua che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale degli specchi d'acqua che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque dei nutrienti o inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di fondo; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici, colatoi, scarichi, ecc.), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi del corpo idrico ricevente o comunque in grado di modificare lo stato di trofia ottimale per l'habitat;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), tartarughe acquatiche (*Trachemys*, *Pseudemys*, *Ocadia*, ecc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque;
- b) pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico degli emissari naturali o artificiali;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento

- superficiale e sub superficiale.
- d) conservazione del livello idrico delle acque e del regime stagionale;
 - e) mantenere il grado di mesotrofia delle acque sottraendole all'afflusso di fertilizzanti artificiali o naturali provenienti da acque di scorrimento superficiale;
 - f) limitare l'interramento, adottando precauzioni per evitare la mobilitazione dei nutrienti contenuti nei sedimenti durante le eventuali operazioni di dragaggi e ripuliture;
 - g) limitare l'espansione delle macrofite acquatiche e delle elofite concorrenti tramite sfalci e pulizie con asportazione del materiale prelevato.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 26

Divieti

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito è fatto divieto di:
 - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
 - d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani e ove previsto dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore o diversa indicazione contenuta nella regolamentazione di cui all'Art. 4 comma 1 lettera c), fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
 - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;

Art. 27*Obblighi*

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
 - b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
 - c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare

danno alla loro funzionalità;

- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi e civili.

Art. 28

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
 - c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
 - d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
 - e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
 - f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
 - g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
 - h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
 - i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;

- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
 - l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 29

Norme per gli habitat 3240 e 3270

*Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos**

*Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p* e *Bidention p.p*.*

Negli ambienti ascrivibili agli habitat 3240 e 3270 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) per interventi effettuati o approvati dal soggetto gestore e

finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:
 - a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.
3. Buone pratiche:
 - a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
 - b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
 - c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
 - d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 30

Norme per l'habitat 3260

*Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion**

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 3260 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:
 - a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
 - b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
 - c) dragaggi senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri; per corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale individuati dal soggetto gestore, è obbligatoria la predisposizione di appositi piani di intervento che garantiscano la permanenza di una sufficiente vegetazione acquatica per il rifugio di specie ittiche e bentoniche ed individuino le tempistiche di intervento, approvati dal soggetto gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; è sempre vietato l'uso di frese od altri attrezzi che comportino sommossa del fondo;
 - e) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.
2. Obblighi:
 - a) mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
 - b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
 - c) mantenimento di flusso idrico permanente, fatta eccezione per i canali soggetti ad asciutte per manutenzioni periodiche per i quali dovranno essere redatti appositi piani di programmazione delle asciutte indirizzati al mantenimento, per quanto possibile, di tratti con permanenza di acqua anche con portate molto ridotte; i piani dovranno essere approvati dal soggetto gestore fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Buone pratiche:
- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
 - b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
 - c) previo assenso del soggetto gestore, dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
 - d) dragaggio ed interventi di manutenzione delle teste dei fontanili che presentino fenomeni di interrimento, previo assenso del soggetto gestore;
 - e) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 31

Divieti

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:
- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
 - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 32

Obblighi

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:
- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
 - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
 - d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o

- che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 33

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
 - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
 - e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
 - f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
 - g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - i) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
 - k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperenti;
 - l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola

- immessi nell'agroambiente;
- m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
 - n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
 - o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
 - p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
 - q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 34

Norme per l'habitat 6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Negli ambienti ascrivibili all'habitat 6510 si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta;
- f) attuare piani di gestione estensiva di almeno una parte di queste formazioni, ad esempio le più marginali o quelle in programma di ricostituire nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, al fine di rispettare il completamento dei cicli biologici biennali e superiori di molte specie vegetali e animali (in particolare Lepidotteri) di particolare interesse;
- g) nella formazione di nuovi prati o nel miglioramento di quelli esistenti, utilizzare sementi provenienti da prati ospitanti l'habitat;

- h) redigere, a cura del soggetto gestore, delle buone pratiche da applicare all'habitat compatibili con il suo mantenimento e con le esigenze produttivo-economiche degli agricoltori.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 35

Ambienti con presenza di Lindernia procumbens

1. Divieti:
 - a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
 - b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
 - c) artificializzazione delle sponde e realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi, etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.
2. Obblighi:
 - a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
 - b) posa di cartellonistica che spieghi importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area;
 - c) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva;
 - d) monitoraggio delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

Invertebrati

Art. 36

Ambienti con presenza di Vertigo moulinsiana

1. Divieti:
 - a) distruzione e alterazione degli ambienti umidi, asportazione della vegetazione riparia, canalizzazione corsi d'acqua, drenaggio e prosciugamento zone umide in genere (prati umidi, sorgenti, sponde corsi d'acqua, boschi idrofili).
2. Obblighi:
 - a) sfalcio della vegetazione di ripa (se previsto ai fini della conservazione degli habitat) scaglionato nel tempo, su superfici accorpate non superiori al 30 per cento dell'habitat delle specie ogni anno.

Art. 37*Ambienti con presenza di Austropotamobius pallipes*

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
 - b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
 - c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
 - d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.
2. Obblighi:
 - a) monitoraggio triennale delle specie;
 - b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
 - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.
3. Buone pratiche:
 - a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

Art. 38*Ambienti con presenza di Lucanus cervus*

1. Divieti:
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
2. Obblighi:
 - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Buone pratiche:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 39*Ambienti con presenza di Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia
in ambiente risicolo e non*

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio grandi popolati dalle due specie.
2. Obblighi:
 - a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
 - b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti;

- c) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, da programarsi in modo di non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della/e specie.

Art. 40

*Ambienti con presenza di *Oxygastra curtisii**

1. Divieti:
 - a) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte; sono fatti salvi gli interventi urgenti per motivazioni di pubblica incolumità;
 - b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalla specie.
2. Obblighi:
 - a) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione riparia, da programarsi per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della specie.

Art. 41

*Ambienti con presenza di *Lycaena dispar**

1. Divieti:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
2. Obblighi:
 - a) in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.
3. Buone pratiche:
 - a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
 - b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
 - c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

Art. 42

*Ambienti con presenza di *Maculinea arion**

1. Divieti:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
 - b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:
 - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Buone pratiche:
 - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 43

*Ambienti con presenza di *Zerynthia polyxena**

1. Divieti:
 - a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.
2. Obblighi:
 - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
 - c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei Siti in cui *Zerynthia* è segnalata.
3. Buone pratiche:
 - a) formazione di nuove stazioni di *Aristolochia*;
 - b) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

Pesci

Art. 44

*Ambienti con presenza di *Lethenteron zanandreae* e *Cottus gobio**

1. Divieti:
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
 - c) effettuare nuove captazioni idriche.
2. Obblighi:
 - a) laddove presente *Lethenteron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
 - b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.
3. Buone pratiche:
 - a) rimboschimento delle fasce ripariali;
 - b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 45

Ambienti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Chondrostoma soetta, Telestes muticellus, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Cottus gobio

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo;
- g) per i canali e le rogge soggetti ad asciutte tecniche annuali, i gestori dei corsi d'acqua devono concordare con l'Ente Parco i periodi e i tratti oggetto di asciutta al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ittiofauna e devono inoltre adottare le misure tecniche necessarie per evitare, quando possibile, le asciutte complete.

I gestori dei suddetti corsi d'acqua devono effettuare il recupero della fauna ittica durante le asciutte, la fauna ittica recuperata deve essere rilasciata nei tratti non soggetti ad asciutta del medesimo corso d'acqua o in altri corsi d'acqua naturali scorrenti nel territorio del Parco, previa eliminazione di individui appartenenti a specie non autoctone, con particolare attenzione per quelle elencate nell'Allegato B.

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Anfibi**Art. 46**

Ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee: Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Bufo viridis

1. Divieti:
 - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).
3. Buone pratiche:
 - a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
 - b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
 - c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Art. 47

Ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia: Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Bufo viridis, Rana lessonae

1. Divieti:
 - a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex*;
 - b) monitoraggio annuale dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex* per verificarne lo stato di conservazione.
3. Buone pratiche:
 - a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali;
 - b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile – giugno), evitando le asciutte;
 - c) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio.

Art. 48

Ambienti con presenza di Rana latastei

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- c) asportazione della lettiera di foglie morte;
- d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento di specie di gamberi esotici;
- b) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Buone pratiche:

- a) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Rettili

Art. 49

Ambienti con presenza di Natrix tessellata

Valgono le misure di conservazione fornite ai Capi III e IV relativi ai siti caratterizzati dalla presenza di acque ferme e di acque correnti.

Art. 50

Ambienti con presenza di Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.

Art. 51

(articolo non esistente per mero errore materiale)

Uccelli

Art. 52

Ambienti con presenza di uccelli elencati nell'Allegato A Tabella 2

Valgono le misure di conservazione indicate al Titolo II e ai Capi I Ambienti forestali, II Ambienti aperti, III Ambienti delle acque ferme, IV Ambienti della acque correnti, V Ambienti agricoli.

1. Buone pratiche:

- a) mantenere in buono stato nell'intero Sito un ampio mosaico di habitat diversificati.

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 53

*Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri
che si trovano in edifici o infrastrutture*

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chirotteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

